



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

Numero 24 Del 27-09-2012

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta in Prima convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **21:00**, nella sede del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Consigliere Sig. FENZI FABRIZIO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. PRANDINI GINO il quale procede all'appello nominale. Risultano

FENZI FABRIZIO	P	AVANZI GIANCARLO	P
MASTELLA LORENZA	P	BARUFFALDI BARBARA	P
TOSI ALICE	A	OCCARI GIULIA	P
TUNIOLI ERMANNO	P	CORAZZARI CRISTIANO	P
VIGNAGA PAOLO	A	LUPATO GIULIA	P
BUOSO ENRICO	P	CAZZOLI MARTINA	P
MONCHI CRISTINA	P	GARATO MARINA	P
STEFANONI GIACOMO	P	BAROTTO ALBERTO	P
GANZERLA DAVIDE	P		

Presenti n. 15, Assenti 2

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

STEFANONI GIACOMO

GANZERLA DAVIDE

CAZZOLI MARTINA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del giorno d'oggi in adunanza

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Contabile Favorevole - in data:26-09-2012

Il Responsabile del servizio finanziario F.to OSTI MICHELANGELO

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:26-09-2012

Il Responsabile del servizio F.to OSTI MICHELANGELO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria, istituita a decorrere dall’anno 2014;
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012.

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.

Richiamato l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU.

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visti in particolare:

- l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Visto altresì il comma 10 del citato art.13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400;
- la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art.8, comma 4, del D.L.vo 504/1992; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato ed il comma 17;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero ospedaliero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Dato atto che è riservata alla Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi assegnati dagli A.T.E.R., delle unità immobiliari che per effetto di disposizioni regolamentari sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, della casa coniugale assegnata all'ex coniuge, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria.

Vista la Circolare del 18/05/2012 n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti:

- l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;
- il successivo Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali del 2/08/2012 che ha differito al 31/10/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012.

Dato atto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica 2012/2014, sono stati approvati con atto C.C. n. 15 del 06/07/2012 esecutivo nelle forme di legge;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale sulle entrate comunali;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Sindaco dà la parola al Responsabile dr. Osti, che relazione sulla proposta di aliquote IMU per il 2012.

Il consigliere Corazzari ritiene che, vista l'incertezza nelle stime di gettito operate dallo Stato, con previsione di entrate molto rilevanti per l'IMU, e conseguenti riduzioni del fondo di riequilibrio, era preferibile mantenere le aliquote base senza incrementi. Erano state altresì presentate mozioni in tal senso, al fine di agevolare la situazione dei contribuenti. Concorda non ci sia nell'operato del Governo la dovuta chiarezza per l'applicazione dell'imposta e dei trasferimenti statali. Pronuncia voto contrario.

Il Sindaco rileva che gli aumenti dell'imposta si sono resi necessari proprio per far fronte ai tagli dei trasferimenti statali.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

A seguito votazione che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 10 – contrari n. 5 (Corazzari, Lupato, Cazzoli, Garato, Barotto);

DELIBERA

1) Di determinare per l'anno 2012, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA 2012
ABITAZIONE PRINCIPALE:	0,50%
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.	0,50%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,20%

2) Di determinare per l'anno 2012, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito non è di competenza esclusiva del Comune in quanto è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile degli immobili:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA 2012
ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI	0,86%

3) Di determinare in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.00.

4) Di prendere atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati, delle unità immobiliari che per effetto di disposizioni regolamentari sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale (anziani e disabili residenti in istituti di ricovero), della casa coniugale assegnata all'ex coniuge. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

5) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134, c.4, dlgs n.267/2000 con la seguente votazione: favorevoli n. 10 – contrari n. 5 (Corazzari,Lupato,Cazzoli,Garato,Barotto);

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to FENZI FABRIZIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PRANDINI GINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 02/10/2012 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to MILANI Marco

Il segretario comunale
F.to PRANDINI GINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2012 al 18/10/2012 senza reclami

E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il _____ con nota prot. N. _____

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

decorsi 30 giorni dalla spedizione al Co.Re.Co. ai sensi degli artt. 133 e 134 del D.lgs 267/2000

dell'atto

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento

a seguito della richiesta di controllo eventuale, ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267/2000

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità

Dalla residenza Comunale, il 02/10/2012

Il Segretario Comunale
F.to PRANDINI GINO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il 02/10/2012

Il Segretario Comunale
PRANDINI GINO